



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Prot. n. 12930
Uff. I

Firenze, 24.11.2009

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici
Provinciali

Ai Dirigenti scolastici della Toscana

Oggetto: Procedimenti disciplinari personale scolastico.

Come è noto, a decorrere dal 15.11.2009, è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009, il quale, al Titolo IV, introduce innovazioni radicali in materia di procedimenti disciplinari del personale scolastico e, nel contempo, prevede più ampia competenza del dirigente scolastico e fissa, altresì, specifiche e rilevanti responsabilità a carico dei dirigenti.

E' del tutto evidente che a tale normativa, che è diretta a contrastare in modo più efficace i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, deve essere rivolta la massima attenzione, oltre che per le richiamate responsabilità, anche per la circostanza che i tempi del procedimento risultano fortemente compressi.

Con lo scopo di fornire le prime indicazioni, si evidenziano, di seguito, le principali modifiche al procedimento disciplinare per il personale docente, educativo ed ATA, nonché ai dirigenti scolastici:

- per le sanzioni disciplinari inferiori alla sospensione dal servizio per più di 10 giorni la competenza all'avvio del procedimento e alla sua definizione è del dirigente scolastico (art. 55/bis, comma 1);
- le modalità e i termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, per le sanzioni di cui al punto precedente sono stabilite all'art. 55/bis, comma 2);
- l'avvio del procedimento disciplinare con la notifica delle contestazioni di addebito deve avvenire entro il termine di 20 giorni dalla conoscenza dei fatti da parte dell'organo competente;
- qualora la sanzione da applicare sia più grave di quella indicata ai punti precedenti, il dirigente scolastico trasmette gli atti, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, all'Ufficio Scolastico Provinciale, dandone contestuale comunicazione all'interessato (art. 55/bis, comma 3);
- per le sanzioni che prevedono la sospensione dal servizio per più di 10 giorni, la competenza è attribuita agli Uffici per i procedimenti disciplinari istituiti presso ciascun Ufficio scolastico provinciale (art. 55/bis, comma 4);
- le modalità e i termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, per le sanzioni di cui al precedente punto sono stabilite all'art. 55/bis, comma 4);

- per il personale docente ed educativo si applicano le sanzioni previste al Capo IV – Sezione I – Sanzioni disciplinari del Decreto Legislativo n. 297/94, mentre sono state espressamente abrogate le disposizioni di cui agli articoli dal 502 al 507 del citato Decreto legislativo n 297/1994;
- per il personale ATA si applicano le sanzioni disciplinari previste dal vigente Codice Disciplinare, contenuto all’art. 95 del vigente CCNL del Comparto Scuola;
- per i dirigenti scolastici trova applicazione la disposizione contenuta all’art. 55, comma 4.

E’ evidente che la ristrettezza dei termini del procedimento richiede una adeguata tempestività di azione.

Pertanto, nel momento in cui si sia avuta conoscenza di fatti di rilevanza disciplinare, riferibili a personale in servizio nella rispettive istituzioni scolastiche, si dovrà procedere ad una immediata valutazione dei fatti stessi, al fine di stabilire se i medesimi rientrano tra quelli sanzionabili con provvedimenti di competenza propria, ovvero di competenza degli Uffici per i procedimenti disciplinari.

Nel caso in cui il procedimento ricada nella competenza del dirigente scolastico, lo stesso dovrà immediatamente e, comunque, entro il termine previsto, procedere alla contestazione dell’addebito al dipendente, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al surrichiamato art. 55/bis, comma 2.

Qualora, invece, si ravvisi che il fatto, a norma del codice disciplinare per il personale ATA, di cui all’art. 95 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007 e ai sensi delle disposizione di cui al Capo IV – Sezione I – Sanzioni disciplinari del D.L.vo n. 297/94 per il personale docente ed educativo, sostanzialmente sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni, il dirigente scolastico trasmetterà senza indugio e, comunque, entro il termine di 5 giorni dalla notizia del fatto, gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari competente, avendo cura di trasmettere una documentata dettagliata relazione in ordine ai fatti stessi.

Copia dei soli provvedimenti disciplinari adottati dal dirigente scolastico, nel caso di competenza specifica del medesimo, e copia della trasmissione degli atti all’Ufficio procedimenti disciplinari dovrà essere inviata a questa Direzione Generale.

Gli Uffici Scolastici Provinciali dovranno inviare a questa Direzione Generale i provvedimenti adottati dagli Uffici procedimenti disciplinari.

Si richiama l’attenzione sulle specifiche responsabilità a carico del dirigente per omessa collaborazione con l’organo precedente e per il mancato esercizio od omissione di azione disciplinare (art. 55/bis, comma 7 e art. 55/sexies, comma 3).

In connessione con l’introdotta nuova disciplina, si dispone, che i dirigenti degli Uffici scolastici provinciali, già delegati per i procedimenti disciplinari, provvedano immediatamente e formalmente a strutturare appositi Uffici per i procedimenti disciplinari per il personale docente, educativo e ATA.

Tanto si comunica, con riserva di successive comunicazioni in merito.

F.to Il Direttore Generale
Cesare Angotti